

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ


17.1 Comunicazione — Diffusione — Promozione dell'azione

Salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati rivolgendo informazioni mirate a pubblici diversi (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.

Prima di impegnarsi in un'attività di comunicazione o diffusione dal forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social network ecc.), le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, veicolo, fornitura o principale risultato finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):



L'emblema deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con apposizione di testo aggiuntivo o altri marchi visivi o di fabbrica.

Per evidenziare il sostegno dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte l'emblema.

Se utilizzato insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), l'emblema deve averne almeno lo stesso rilievo e visibilità.

Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare l'emblema senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò tuttavia non dà loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi dell'emblema o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

17.3 Qualità dell'informazione — Clausola di esclusione della responsabilità

Nelle attività di comunicazione o diffusione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.

Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili."

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, diffusione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, diffusione e visibilità (se applicabile) figurano nell'allegato 5.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.